CONSERVAZIONE DEL GRADO DI ASPIRANTE FINO AL 55° ANNO DI ETA' PER ALCUNE CATEGORIE DI MILITARI

Art. 1

Gli aspiranti medici che non abbiano potuto conseguire la nomina a sottotenente medico di complemento, in base alle disposizioni del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1216, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, conserveranno il grado di aspirante fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di eta', salvo i casi di riconosciuta inabilita' fisica al servizio militare.

Versione in vigore dal 3 luglio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conservazione del grado di aspirante fino al 55° anno di eta' per alcune categorie di militari
Estremi	Legge 5 giugno 1930, n. 750
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conservazione-del-grado-di-aspirante-fino-al-55-anno-di-eta-per/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it